

Consiglio di Stato, Sezione IV 21/07/1997 n. 737  
legge 109/94 Articoli 20 - Codici 20.1, 20.2.3

Nel caso in cui l'aggiudicazione di una gara di appalto debba aver luogo non solo in ragione dell'offerta economica prodotta dal concorrente, ma anche in base alla considerazione congiunta di una pluralità di elementi di valutazione (valore tecnico dell'opera, tempo di esecuzione, prezzo complessivo, etc.), ossia con un procedimento avente le connotazioni tipiche del sistema di appalto concorso, l'Amministrazione deve specificare in sede di bando di gara siffatti elementi, indicandoli in ordine decrescente di importanza e disciplinando, poi, attraverso la lettera di invito, i criteri di attribuzione del punteggio relativo a ciascun elemento di valutazione; pertanto, è illegittima la fissazione di detti criteri operata contestualmente all'esercizio del potere di scelta fra i potenziali concorrenti o successivamente alla ricezione delle loro domande. In una procedura di appalto concorso l'apertura dei plichi contenenti l'offerta non può avvenire se non dopo la predeterminazione dei criteri di valutazione dei progetti tecnici presentati. La Commissione giudicatrice di un appalto concorso può solo introdurre elementi di specificazione nell'ambito di criteri generali prefissati dal bando o dalla lettera di invito per la valutazione delle offerte, attraverso la previsione di sottovoci rispetto alle categorie generali già fissate, ove queste ultime non risultino adeguate a rappresentare le peculiarità delle singole offerte.